



di Pramaroni dott. Giuliano Consulente del Lavoro

## CIRCOLARE N. 8/2018

[Marzo 2018]

### ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

(L. 205 del 27.12.2017 – G.U. 302 del 29.12.2017– INPS, Circolare n. 40 del 02.03.2018)



L'INPS è intervenuta fornendo le indicazioni e le istruzioni relative all'esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 in relazione alle nuove assunzioni di operai, impiegati o quadri con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate da tutti i datori di lavoro privati (esclusa la Pubblica Amministrazione) a partire dal 1° gennaio 2018.

Sono compresi i contratti a tempo indeterminato stipulati a scopo di somministrazione (ancorché la stessa sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato) e quelli instaurati in attuazione del vincolo associativo nei confronti di una cooperativa di lavoro.

Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato, di dirigente, di lavoro intermittente o a chiamata (anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità) e di lavoro domestico.

L'esonero contributivo spetta a condizione che l'assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (trentacinque anni per le sole assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2018) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

Al riguardo, si precisa che eventuali periodi di apprendistato, di lavoro domestico, di lavoro intermittente a tempo indeterminato e di lavoro autonomo svolti in precedenza, anche presso il medesimo datore di lavoro, non sono ostativi al riconoscimento dell'agevolazione.





di Pramaroni dott. Giuliano Consulente del Lavoro

Diversamente, non consentono la fruizione dell'esonero situazioni in cui il lavoratore abbia avuto in precedenza un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ovvero un rapporto di lavoro a tempo indeterminato risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore.

L' incentivo, della durata di 36 mesi, è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di €. 3.000 annui (da riparametrare e applicare su base mensile).

Resta inteso che il periodo di godimento dell'agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

La medesima agevolazione trova applicazione, per un periodo massimo di dodici mesi, in caso di conferma, dopo l' 01.01.2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che il lavoratore, al momento del mantenimento in servizio, non abbia compiuto il trentesimo anno di età.

In quest' ultima ipotesi, l'agevolazione trova applicazione a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza dell'ulteriore anno di beneficio contributivo previsto dalla normativa in tema di apprendistato (art. 47, c. 7, D.Lgs. 81/2015).

Inoltre, l'esonero è elevato nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, sempre con esclusione di quanto dovuto all'INAIL, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma d'istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

**Natura dell'esonero contributivo:** costituisce una misura strutturale, non rientrante pertanto nel regime de minimis, volta a creare uno speciale regime contributivo relativo ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (non necessariamente a tutele crescenti) diretto alla creazione di forme di occupazione giovanile stabile nei confronti di giovani lavoratori che risultino, nel corso dell'intera vita lavorativa, non essere mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

**Condizioni per il diritto all'esonero contributivo:** è subordinato al rispetto sia dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione che delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori (regolarità contributiva,





di Pramaroni dott. Giuliano Consulente del Lavoro

assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi) e di taluni presupposti specificamente previsti dalla Legge di Bilancio 2018.

In particolare l'assunzione non deve:

- 1) violare un diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione;
- 2) avvenire presso datori di lavoro (compresi gli utilizzatori) che abbiano:
  - a) in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale, salvi che il rapporto di lavoro agevolato sia riferito a diverse professionalità ovvero avvenga in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
  - b) proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva, salvo il caso di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato;
- 3) riguardare lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che presentava coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento rispetto al datore di lavoro che assume;

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

#### **Casi particolari, il beneficio:**

1. non spetta in presenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato all'estero;
2. nei confronti di due rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, spetta ad entrambi i datori di lavoro purché la data di assunzione sia la medesima.  
In caso contrario, l'agevolazione spetterebbe solamente al datore di lavoro che ha per primo effettuato l'assunzione;
3. nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. e ex art. 2112 c.c. (cessione d'azienda) con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante/cessionario per il periodo residuo non ancora goduto;





di Pramaroni dott. Giuliano Consulente del Lavoro

4. non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo oppure quello parasubordinato siano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.

**Compatibilità con altre forme di incentivi all'occupazione:** l'esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 non è cumulabile con "altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi" (cfr. art. 1, comma 114, legge 205/2017).

L'esonero contributivo è, invece, cumulabile con l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili e l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpI.

Particolari disposizioni sono dettate con specifico riferimento agli incentivi "Occupazione Mezzogiorno" e "Occupazione NEET".

**Funzionalità volte ad agevolare l'accertamento dei requisiti in capo al lavoratore:** allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei sopraindicati requisiti, l'Istituto ha realizzato un'apposita *utility* attraverso la quale è possibile acquisire le informazioni in ordine allo svolgimento di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Pertanto, l'INPS fa presente che il riscontro fornito non ha valore certificativo, dal momento che possono sussistere rapporti di lavoro, dei quali l'Istituto può non essere a conoscenza (es: lavoro all'estero).

Pertanto, è sempre consigliabile che i datori di lavoro di continuo ad acquisire la dichiarazione del lavoratore in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

All'interno del sito internet [www.st-erre.it](http://www.st-erre.it) è disponibile l'archivio delle ns. circolari.

**Restiamo a disposizione e cogliamo l'occasione per porgere Cordiali Saluti**

IN FEDE

Sassuolo, li 15.03.2018

